

**ASSOCIAZIONE PROPOSTE SOCIALI ONLUS**  
**per brevità “associazione P.S - Onlus”**  
**STATUTO**

della Associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE PROPOSTE SOCIALI ONLUS, per brevità associazione P.S - ONLUS

**ART. 1 - Denominazione e sede**

E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'ASSOCIAZIONE di volontariato denominata PROPOSTE SOCIALI ONLUS, per brevità “associazione P.S - Onlus”. con sede legale in Via Mantova 11, 37069 Villafranca di Verona, Provincia di Verona, e con sezione operativa in Via F.lli Corrà 5, 37060 Valeggio sul Mincio, Provincia di Verona. Essa potrà costituire ulteriori sezioni dove si renderà utile al fine di meglio raggiungere gli scopi statutari.

**ART. 2 - Statuto e legislazione di riferimento**

L'Associazione si colloca tra gli enti di volontariato regolati dalla legge 266 del 11/08/1991, dalla legge della Regione Veneto di attuazione, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola gli aderenti all'osservanza e costituisce regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione.

**ART. 3 - Mission**

La *mission* scelta è “Creare solidarietà” per

- ° promuovere una visione "normalizzante" delle diverse disabilità psichiche, fisiche e psichiatriche
- ° costruire una pratica di cittadinanza fondata su nuovi valori evitando che il disabile/malato e la sua famiglia vivano in una situazione di fuga dalla propria condizione per timore dello stigma, non riescano a migliorare e si isolino, peggiorando il proprio stato di esclusione e rafforzando il pregiudizio stesso
- ° favorire la valorizzazione della diversità che se adeguatamente curata permette di recuperare capacità intellettive e relazionali compatibili con una "normale" vita sociale attiva e produttiva
- ° *sperimentare nuovi strumenti di interazione, dialogo, conoscenza e amicizia, assumendo un atteggiamento corretto e solidale nei confronti del disabile/malato.*

**ART. 4 - Attività**

L'Associazione si propone le seguenti attività:

- a) riabilitativa: aiutare la persona disabile/malata a valorizzare le sue capacità tali da coinvolgerla nell'elaborazione di un suo progetto di vita,
- b) culturale: promuovere incontri e dibattiti per favorire una cultura che riconosca la rete sociale quale "comunità terapeutica riabilitativa allargata"; attività editoriali finalizzate,
- c) organizzativa: migliorare la vita della persona con incontri amicali per far sperimentare l'accettazione e vivere lo spirito dell'accoglienza e di inclusione portando benefici alla società ed all'economia senza creare oneri eccessivi,
- d) formativa: creare operatori di rete fornendo loro abilità per operare con modalità strutturate e regolative tali da rafforzare le capacità intellettuali e relazionali,
- e) progettuale: avanzare proposte a enti privati (cooperative sociali o associazioni che operano nel settore) o enti pubblici (Comuni, ULSS, Provincia), e partecipare alle forme decentrate di gestione democratica di servizi per la realizzazione della *Mission*.

### **ART. 5 – Ammissione**

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono la Mission dell'Associazione e si impegnano concretamente a realizzarla.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare gli ambiti nei quali intende impegnarsi.

L'ammissione a socio si ritiene a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

### **ART. 6 - Diritti e doveri degli aderenti**

Gli aderenti hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi,
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento,
- essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute,
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico/finanziario e consultare i verbali.

Gli aderenti hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto e tutte le decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea,
- versare la quota sociale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo,
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

### **ART. 7 - Perdita qualifica aderente**

La qualifica di aderente si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

### **ART. 8 - Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

### **ART. 9 - Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è organo sovrano.

E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

### **ART.10 - Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione

- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
- 

#### **ART. 11 - Convocazione**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente su domanda motivata firmata da almeno un decimo degli aderenti con indicazione dell'ordine del giorno richiesto o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e mail risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

#### **ART. 12 - Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 13 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto con la presenza di persona o per delega di almeno i due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; uguale maggioranza è richiesta per lo scioglimento e la liquidazione con la decisione della devoluzione del patrimonio.

#### **ART. 14 - Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo è organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato; fissa l'importo della quota sociale annuale.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per tre mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea nella medesima votazione.

#### **ART. 15 - Presidente**

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Il presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in

merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 16 - Sezione di Valeggio s/M**

La sezione di Valeggio s/M è prevista consapevole che la promozione della cittadinanza delle persone con disabilità è possibile solo con un forte coinvolgimento del territorio circostante.

Essa potrà svolgere programmi specifici per la zona territoriale di operatività ed anche operare in Comuni limitrofi se ciò accresce le occasioni per valorizzare le diversità.

L'ordinaria gestione della sezione è affidata ad un socio scelto dal Consiglio Direttivo al suo interno il quale potrà anche rappresentare la sezione in nome del Presidente.

La sezione potrà presentare autonome domande per l'accesso a contributi o la partecipazione a manifestazioni, sempre con preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Tutte le entrate ed uscite saranno inserite nel conto consultivo dell'Associazione sotto la specifica voce "sezione Valeggio s/M".

#### **ART. 17 - Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da servizi
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

#### **ART. 18 - Beni**

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, e i beni mobili sono elencati nell'inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

#### **ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### **ART. 20 - Proventi derivanti da attività marginali**

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie e con i principi della L. 266/91.

#### **ART. 21 - Bilancio**

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### **ART. 22 - Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione depositata presso la sede.

#### **ART. 23 - Dipendenti e collaboratori**

L'Associazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge.

#### **ART. 24 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti**

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

#### **ART. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità stabilite dall'art. L2 dello Statuto.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore scelte dall'Assemblea.

#### **ART. 26 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

